



**(COMUNE DI CATENANUOVA
PROV. ENNA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2.../COMM..... del 23.02.2011

OGGETTO: Approvazione Regolamento Video Sorveglianza

L'anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di Febbraio alle ore 17,30 nella sede municipale di questo Comune è intervenuto il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale nominato dal Presidente della Regione Siciliana con Decreto nr. 389/Sez. 1/VS.G. del 21.10.09, partecipa il Segretario reggente a scavalco del Comune, dott. Cataldo La Ferrera,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, le attività per la gestione del Sistema di Video Sorveglianza a circuito chiuso finalizzato a garantire la tutela della Legalità e del Territorio del Comune di Catenanuova.

Il sistema verrà gestito in ottemperanza alle raccomandazioni del Garante della Privacy secondo il D.lgs n. 196 del 30.06.2003, rispettando il diritto di riservatezza dei dati personali con le esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio, predisponendo quindi, il posizionamento delle telecamere e i cavi di visione in totale rispetto del Codice della Privacy e delle Norme del Settore.

Così come la manifestata volontà dell'Amministrazione Comunale relativamente al controllo e sulla sull'intero territorio e di tutte le nostre sedi comunali, il sistema garantisce quest'ultime con servizi di comunicazione Voip attraverso l'integrazione di infrastrutture esistenti e di implementare un innovativo sistema di comunicazione a banda larga tra tutte le nostre sedi comunali con la possibilità nel tempo di avere sempre maggiori servizi su una piattaforma ICT a larga banda; tipicamente la connessione punto-punto si rende necessaria per realizzare dorsali in grado di trasportare connettività. Un esempio di applicazione può essere il collegamento delle varie sedi comunali sparse sul territorio, con connessioni che possono essere realizzate attraverso moduli radio, tali da poter interconnettere le differenti sedi comunali che permettono al Comune di scambiare dati ad alta velocità e di avere canali voce a disposizione. Infine, tale struttura consente lo sviluppo di servizi altamente innovativi che possono essere convergere grazie alla banda larga disponibile verso il mondo IP come la Video Sorveglianza.

Il presente regolamento è lo strumento essenziale per regolamentare la gestione del Sistema di Video Sorveglianza e ne disciplina i servizi competenti in termini di responsabilità per le funzioni

si compone n. 11 articoli, qui di seguito elencati:

- Finalità e definizioni
- Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto
- Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione
- Responsabile della gestione e del trattamento dei dati
- Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione degli impianti
- Misure di sicurezza e limiti di utilizzo
- Accesso ai dati
- Informativa
- Entrata in vigore
- Modifiche regolamentari

Per tutto quanto esposto in premessa della presente delibera, relativamente alla gestione tecnica e istituzionale del sistema di Sorveglianza;

Ritenuto che occorre approvare il presente regolamento ai fini della gestione del Sistema di Video Sorveglianza anche in termini di finalità istituzionali dell'Ente;

Vista all'uopo la relazione istruttoria sulla gestione del Sistema di Video Sorveglianza, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale allegata alla delibera di G.M. n. 156 del 30.12.2009;

Vista la delibera di G.M. n. 156 del 30.12.2009 avente per oggetto: "Ampliamento Hiperlan infrastruttura connessione Video Sorveglianza"

Vista di G.M. n. 21 del 11.03.2010 "Approvazione progetto";

Visto l'OO.RR.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

di approvare l'allegato Regolamento Comunale di gestione del sistema di Video Sorveglianza, in

la sua parte, composto di n. 11 (undici) articoli progressivamente numerati dal n° 1 (uno)

11 (undici) e analiticamente specificati nella promessa della presente.

Il presente regolamento entra in vigore il decimo quinto giorno successivo al quello della

promulgazione, ai sensi del capo II° art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile approvato con

la legge n. 16.03.1942 n° 262 e s.m.i.



Proposta di Deliberazione n. del

~~La proposta è~~ ~~relativa~~ ~~alla~~ ~~regolarità~~ ~~tecnica~~: Parere Favorevole in quanto i lavori, le forniture e le relative spese sono avvenute per ~~la~~ ~~svolta~~ ~~dei~~ ~~lavori~~ di cui all'Ordinanza nr. 18/09 emessa dal Sindaco e che questo Ente se ne è effettivamente arricchito ~~per~~ ~~il~~ ~~risultato~~ ~~del~~ ~~completamento~~ delle pubbliche funzioni e dei servizi di competenza.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

~~La proposta è~~ ~~relativa~~ ~~alla~~ ~~regolarità~~ ~~contabile~~: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

~~La proposta è~~ ~~relativa~~ ~~alla~~ ~~legittimità~~: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

UFFICIO E GESTIONE TUTELA DEL TERRITORIO

SETTORE "UFFICIO TECNICO"
DIRIGENTE: Dott. Arch. Vito Palazzolo

SERVIZIO: GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: Geom. Calogero Zinna

REGOLAMENTO

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. PREMESSA

La presente Relazione ha per oggetto i criteri e gli apprestamenti previsti per la gestione del Sistema di Videosorveglianza a circuito chiuso diretto a rafforzare la tutela della Legalità e del Territorio del Comune di Catenanuova (EN).

Come è noto, la videosorveglianza rappresenta da sempre uno strumento per migliorare la vita dei Cittadini: restituisce infatti un senso di sicurezza in quanto contribuisce a lottare in maniera preventiva azioni illecite, ad innalzare la capacità di contrasto ai piccoli reati che la cittadinanza si trova a dover assistere quotidianamente, a dissuadere eventuali individui dal commettere atti vandalici o altri reati nei luoghi presidiati aumentando nel contempo la sicurezza delle vie di comunicazioni, del patrimonio architettonico ed ambientale.

L'Amministrazione del Comune di Catenanuova, nell'ambito delle iniziative volte a migliorare la sicurezza della Città, ha individuato dei punti strategici su cui investire per migliorare la qualità della vita di chi vive ed opera sul territorio comunale.

Avere il territorio sotto controllo ed in tempo reale, consente di fatto ad agevolare il lavoro delle Forze dell'Ordine che possono intervenire nel momento stesso in cui si presenta una situazione di pericolo evitando dunque che degeneri in situazioni peggiori o che l'azione illecita rimanga impunita; oltre ad una sorveglianza immediata è previsto difatti l'utilizzo di apparati di registrazione, in grado di mantenere disponibili le immagini acquisite onde garantire un valido contributo ad eventuali indagini relative a reati commessi all'interno dei siti presidiati.

Il sistema realizzato dovrà comunque essere gestito in ottemperanza alle raccomandazioni del Garante della Privacy ed in particolare al D.Lgs 196/03, conciliando il diritto di riservatezza dei dati personali con le esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio, predisponendo dunque il posizionamento delle telecamere ed i relativi con di visione in pieno rispetto del Codice della Privacy e delle Norme di Settore.

1.1 UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Ormai da qualche tempo, le amministrazioni locali hanno cominciato a fare uso di impianti di videosorveglianza al fine di prevenire la commissione di fatti illeciti e di accrescere il livello di sicurezza.

L'installazione di sistemi di videosorveglianza è uno degli obiettivi spesso più agognati da parte di una amministrazione comunale, obiettivo però talvolta difficilmente realizzabile dati i costi; contemporaneamente l'installazione dei sistemi di videosorveglianza rischia di diventare un'ipotesi critica, anche se alla fine risolutiva, per le strutture di polizia locale che si trovano a gestire gli impianti.

Non vi è dubbio come la realizzazione di impianti di videosorveglianza abbia una forte valenza territoriale, e proprio per questo non sia possibile avere criteri eccessivamente generalizzabili per la valutazione di questi sistemi.

Quello che si può rivelare è che in determinati contesti, i sistemi di videosorveglianza vanno incontro alla soluzione sia dei problemi di vera e propria sicurezza, sia alle problematiche di mantenimento del decoro urbano, nonché della tutela del patrimonio architettonico e storico.

Il centro abitato dotato di un valido impianto di videosorveglianza ha molte probabilità di far conseguire risparmi nella futura manutenzione, così come una zona periferica video controllata può consentire di mettere in pratica elementari strategie di sicurezza partecipata: i cittadini, coscienti che l'impianto consente di perseguire chi penetra danneggiamenti agli arredi pubblici e privati si sentiranno motivati a contribuire al mantenimento della sicurezza, in un'ottica di sicurezza partecipata.

L'amministrazione che, tramite la videosorveglianza, riesce ad avere un ottimale controllo del territorio, in questo modo limitando al fisiologico il permanere in essere dei danneggiamenti fornisce ai cittadini una buona percezione di sicurezza.

Se si parte dal presupposto che le amministrazioni comunali oggi non possono più contare su organici tali che permettano l'individuazione delle disfunzioni o dei problemi in modo continuativo e costante, la videosorveglianza può essere vista come uno strumento che, insieme alle segnalazioni dei cittadini, partecipa attivamente al mantenimento di un buon livello di manutenzione del territorio.

Insomma videosorveglianza come valido strumento di sicurezza partecipata: il cittadino segnala il problema, gli strumenti tecnologici permettono di perseguire l'autore, l'amministrazione ripristina lo status quo ante e, se possibile, recupera con le varie procedure, a seconda del caso, la spesa effettuata per riparare.

Il risultato sarà che il cittadino si sentirà investito di un ruolo attivo nel mantenimento della città, vedrà l'utilità della propria segnalazione e del suo attivarsi in tempi logici, vedrà l'utilità del sistema di videosorveglianza e conseguentemente il suo senso civico crescerà stimolando in lui nuova attenzione per le cose "di tutti".

Si avrà quindi un effetto "domino" consequenziale con ovvi benefici collettivi.

L'attivazione di un sistema di videosorveglianza è inoltre un passo risolutivo anche per chi della vigilanza è depositario in via esclusiva e cioè le forze dell'ordine; le amministrazioni che procedono

all'installazione non possono prescindere dal coinvolgimento delle forze dell'ordine presenti sul territorio tramite una stretta e proficua collaborazione tra addetti ai lavori delle varie zone di polizia presenti.

Il loro coinvolgimento è indispensabile:

- Innanzitutto perché nessuno è depositario del sapere assoluto, ma tutti possono e devono fornire un valido contributo nell'individuazione di localizzazioni e priorità. È indubbio che l'ottica dei Carabinieri di Stazione sia molto diversa da quella degli agenti della Polizia Municipale, ma non per questo le due letture si escludono a vicenda ed anzi contribuiscono ambedue ad un miglior controllo del territorio:

- La conoscenza e la condivisione delle motivazioni che stanno dietro a determinate scelte tecniche e strategiche producono nei vari attori della sicurezza urbana la diretta percezione delle possibilità insite nel sistema di videosorveglianza, portando alla puntuale individuazione del posizionamento ideale dei punti di ripresa, in vista delle future richieste di immagini o di verifiche;

- Le azioni comunicative di condivisione del sistema di videosorveglianza, le sue finalità e le sue peculiarità aggiungono valore al sistema stesso, contribuendo ad esaltarne le potenzialità.

1.1 CONSERVAZIONE DEI DATI

Uno dei problemi che la realizzazione di un impianto di videosorveglianza si porta dietro è quello della gestione dei dati e delle immagini; questa problematica ha condotto a vere e proprie attività di controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali che ormai ha programmato un piano per le attività ispettive; nei controlli programmati viene dedicata particolare attenzione ai sistemi di videosorveglianza, con ispezioni affidate dal punto di vista operativo della Guardia di Finanza.

Durante le ispezioni viene accertato in primo luogo il rispetto del provvedimento che disciplina l'installazione e l'uso delle videocamere; in secondo luogo le attività ispettive sono finalizzate a creare un quadro aggiornato dell'impiego di questi sistemi, sia che questo avvenga ad opera di soggetti pubblici che di privati.

Può quindi essere opportuno ricordare a quali principi (mutuati in gran parte dal codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196) un impianto di videosorveglianza debba uniformarsi:

- **Liceità:** il trattamento dei dati attraverso la modalità audiovisiva è possibile solo se fondato sui presupposti che il codice prevede espressamente, sia per gli enti pubblici (articoli 18-20) che per soggetti privati ed enti pubblici economici (articoli 23-27);
- **Necessità:** dal momento che si introduce un vincolo o comunque un condizionamento per il cittadino, si deve escludere ogni uso superfluo ed ogni eccesso. Il sistema deve essere conformato in modo da utilizzare di norma dati anonimi, prevedendo la cancellazione periodica ed automatica dei dati registrati;
- **Proporzionalità:** l'impianto deve essere attivato solo quando altre misure siano valutate come insufficienti o inattuabili, evitandone l'utilizzazione in aree o attività non soggette a concreti pericoli oppure ove non esista un'effettiva esigenza di deterrenti;
- **Finalità:** gli scopi devono essere determinati, espliciti (vale a dire resi conoscibili attraverso adeguate comunicazioni) e legittimi. Di conseguenza, il titolare può perseguire esclusivamente finalità che risultino comprese nelle sue finalità istituzionali.

In definitiva, da un punto di vista concreto, le apparecchiature destinate alla videosorveglianza, pur costituendo strumenti utilissimi al controllo del territorio, devono essere utilizzate in circostanze ben precise e delineate, e comunque rappresentare il terminale di una catena che preveda il coordinamento umano e la previsione di interventi immediati qualora se ne palesi la necessità da parte dell'operatore di controllo.

In mancanza di questo esse avranno solo un effetto di deterrenza, particolarmente accentuato nei confronti dei reati minori, ma ovviamente uno scarso effetto di contrasto nei confronti dei grandi episodi criminali.

Comunque, tornando al D.L. 11/2009, i commi 7 e 8 dell'art. 6 hanno in qualche modo inteso dare copertura normativa dell'utilizzo, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per la "tutela della sicurezza urbana", al fine di aumentare l'effetto di deterrenza contro il dilagante fenomeno della criminalità.

In tal modo il cittadino, pur senza essere catapultato in un'atmosfera di orwelliana memoria, si sente più sicuro di andare in stazione, mentre il malvivente, consapevole di essere controllato, si sente meno sicuro per i suoi misfatti.

Si ricorda che il concetto di "sicurezza urbana" risulta utilizzato, per la prima volta, nel comma 4 dell'art. 54 D. Lgs. 267/00 (T.U.E.L.) – come novellato dall'art. 6 D.L. 92/08, convertito nella L. 125/08 – che estende la legittimazione del sindaco all'adozione di provvedimenti, anche con procedura d'urgenza, in materia di contrasto alla criminalità locale. Con decreto del Ministero dell'interno, adottato in data 5/8/08, è stata poi fornita la seguente definizione di "sicurezza urbana": *un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.*

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini così raccolte, resta limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione (ad es. per la combinazione di immagini con altri dati, indagini circa episodi verificatisi senza possibilità di risalire all'esatta individuazione di un soggetto, ecc.).

Particolarmente opportuno sarebbe stato procedere anche a prevedere le modalità di non immediata compressione, alle "speciali esigenze" che consentono la conservazione dei dati in deroga, in assenza di qualsivoglia indicazione sia in relazione alle caratteristiche delle loro specialità, sia in relazione al soggetto deputato a verificarne la sussistenza, sia in ordine all'ulteriore termine massimo di conservazione.

All'attività di videosorveglianza si applicano, sebbene non espressamente richiamate, le regole in materia di riservatezza recate dal *Codice in materia di protezione dei dati personali* (D. Lgs. 196/2003).

L'art. 134 di tale Codice, dedicato espressamente alla videosorveglianza, affida al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza.

Disposizioni specifiche in materia di videosorveglianza sono state dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con i propri provvedimenti.

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.2.1. IL PROVVEDIMENTO 29/11/2000 DEL GARANTE

In particolare, il provvedimento 29 novembre 2000, il cosiddetto decalogo, ha individuato delle prime linee guida che indicano una serie di principi da osservare da parte di coloro che svolgono attività di videosorveglianza.

Essi sono:

- Determinare le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificare la loro liceità in base

alle norme vigenti;

- Il trattamento dei dati deve avvenire secondo il principio di correttezza e per scopi determinati,

espliciti e legittimi;

- Notificare al Garante, nei casi previsti, i trattamenti di dati personali effettuati;
- Fornire indicazioni chiare che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza;
- Rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- Rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite;
- Determinare con precisione il periodo di conservazione delle immagini;
- Designare i soggetti responsabili e incaricati del trattamento dei dati;
- Non utilizzare i dati raccolti per determinati fini per finalità diverse o ulteriori, salvo le esigenze di

polizia o di giustizia;

- Per gli impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a

limitato, rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999.

1.2.2 IL PROVVEDIMENTO 29/4/2004

Successivamente, con il provvedimento del 29 aprile 2004 il Garante ha individuato una serie di regole generali in materia di videosorveglianza, che aggiornando e integrando il precedente provvedimento del 2000, costituiscono la normativa principale del settore.

Le prescrizioni del provvedimento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali (secondo quanto disposto dall'art. 2 c. 1 Codice), dando attuazione al principio del bilanciamento degli interessi tra un'ideale tutela dei diritti dei singoli e l'adozione degli illeciti.

In particolare, il provvedimento detta quattro regole fondamentali il cui rispetto è necessario affinché l'attività di videosorveglianza sia legittima:

- Principio di liceità;
- Principio di necessità;
- Principio di proporzionalità;
- Principio di finalità.

Il provvedimento disciplina, inoltre, una serie di adempimenti (tra cui l'obbligo di segnalazione delle zone video sorvegliate) e di regole per settori specifici (ospedali, scuole, carceri, edifici privati, ecc.).

1.2.2.1 Videosorveglianza nelle strade

In alcune città italiane sono attivi sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici o alle zone di traffico limitato ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare. Ai sensi del citato D.P.R. 250/1999, i comuni devono preventivamente fare richiesta di una specifica autorizzazione amministrativa e limitare la raccolta dei dati unicamente nei casi di infrazione (punto 5.3 provvedimento Garante 29/4/2004).

Alcuni comuni, inoltre, hanno installato impianti di videosorveglianza nei luoghi pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico locale, anche attraverso accordi con le prefetture, nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana. In proposito, il Garante ha stabilito che un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all'ordinamento di riferimento (art. 18 c. 2 Codice). Diversamente, il trattamento dei dati non è lecito, anche se l'ente designa esponenti delle forze dell'ordine in qualità di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento telematico in violazione del Codice (art. 19 c. 2 Codice e punto 5.1 provvedimento Garante 29/4/2004).

Secondo quanto si afferma nel provvedimento del Garante, quando il soggetto è realmente titolare di un compito attribuito dalla legge in materia di sicurezza pubblica o di accertamento, prevenzione e repressione di reati, per procedere ad una videosorveglianza di soggetti identificabili deve ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene (ad esempio, in luoghi esposti a reale rischio o in caso di manifestazioni che siano ragionevolmente fonte di eventi pregiudizievoli).

Non risulta quindi lecito procedere ad una videosorveglianza capillare di intere aree cittadine "cablate", riprese integralmente e costantemente e senza adeguate esigenze. Del pari è vietato il collegamento telematico tra più soggetti, a volte raccordati ad un "centro" elettronico, che possa registrare un numero elevato di dati personali e ricostruire interi percorsi effettuati in un determinato arco di tempo (punto 5.1 provvedimento Garante 29/4/2004).

1.2.2.2 Videosorveglianza in luoghi aperti al pubblico

Alcuni provvedimenti recano disposizioni relative alla videosorveglianza in specifici luoghi aperti al pubblico: tra queste si ricorda in particolare, per la sua incidenza sulla tutela della sicurezza, l'art. 1 - quater c. 3 D.L. 28/2003, recante *Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*, convertito con modifiche nella L. 88/2003, con cui si dispone che gli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità utilizzati per lo svolgimento di partite di calcio devono essere dotati di strumenti di videosorveglianza delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto, sia nelle sue immediate vicinanze.

1.2.2.3 Conservazione dei dati

Quanto alla durata della conservazione dei dati. Il Garante ha stabilito che l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita.

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione, salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso (punto 3.4 provvedimento Garante 29/4/2004).

Ad ogni modo, si dovrà assicurare che l'utilizzo di tali sistemi avvenga secondo modalità in grado di garantire il rispetto dei requisiti fissati dall'art.8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – con particolare riferimento alla tutela della privacy, del diritto della vita privata e della libertà di movimento – nonché dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

MODELLO DI REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento per l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale

(approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. Consiglio Comunale in data _____)

Sommario

Art. 1 – Finalità e definizioni

Art. 2 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto

Art. 3 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

Art. 4 – Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Art. 5 – Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto

Art. 6 – Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

Art. 7 – Accesso ai dati

Art. 8 – Informativa

Art. 10 – Entrata in vigore

Art. 11 – Modifiche regolamentari

ART. 1 – Finalità e definizioni

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo di impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune di Catenanuova determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni, ed in osservanza delle disposizioni emessa dal garante per la protezione dei dati personali e, tra gli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare dal provvedimento generale del 29 aprile 2004 e s.m.i.. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato e specificato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti del garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso l’Ufficio della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) Per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) Per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) Per “titolare”, l’ente Comune di Catenanuova nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) Per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) Per “interessato” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) Per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) Per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) Per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) Per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART.2- Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto

L'attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere a priori che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire ad informazioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. La stessa non prevede alcuna raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede inoltre digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.

Le finalità istituzionali del progetto di videosorveglianza del Comune di Catenanuova sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, dalla Legge 7 Marzo 1986 n.65, Dal D.L. 23 febbraio 2009, n.11, così come convertito in Legge 23 aprile 2009, n.38, dalla legislazione regionale in materia, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali, tutto secondo i limiti sanciti dal D.Lgs 196/2003 e loro s.m.i.

In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è considerato strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana.

In particolare gli impianti assolvono alle seguenti finalità:

- attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio;
- tutela del patrimonio comunale;
- controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità;
- monitoraggio del traffico.

La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il Comando di Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale, in particolare nell'ambito di controllo del territorio nelle vie più a rischio.

ART.3 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

Il sistema di videosorveglianza si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso il Comando della Polizia Municipale.

Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incarichi addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 5 e 6. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dalla responsabile. Si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento nonché degli addetti della manutenzione degli impianti e della pulizia dei locali. Relativamente a tali addetti, il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Nei locali del Comando di Pulizia Municipale è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione

dell'incaricato che ha effettuato la sorveglianza di cui al comma precedente. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti da registro.

Art.4 – Responsabile della gestione e del trattamento dati

Il responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza e il Comandante della Polizia Municipale il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull' utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante. Inoltre custodisce le chiavi degli accessi ai locali della sala di controllo e degli armadi per la conservazione delle registrazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.l. il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dal' art. 17 del D.P.R. 31 Marzo 1998 n. 501 e s.m.i.

Art.5 – Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto

Il responsabile designa e nomina nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza: i primi tra gli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria del Corpo di Polizia Municipale, i secondi (preposti alla visualizzazione) tra il personale di Polizia Municipale, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e di sicurezza dei dati.

Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala DI controllo ed agli armadi per la conservazione dei supporti.

Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l'ufficio di Polizia Municipale, dove è installata la postazione di registrazione, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come precisato nei commi precedenti.

ART.6 – Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del dLgs. 196/03 e s.m.i. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004 e s.m.i..

In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art.2 del presente regolamento. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo relativamente breve.

Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli Uffici del Comando di Polizia Municipale preposto alla gestione dell'impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente incombente o nel caso ricorrono esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso. In ogni caso il termine di conservazione non potrà superare i sette giorni.

Il software sarà configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini sopraindicati, automaticamente i dati registrati.

Le aree in cui verranno installate le telecamere sono identificate mediante deliberazione della Giunta Comunale, che ne motiverà la scelta, evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e per fini legittimamente perseguibili.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle telecamere oggetto di trattamento saranno trattate, raccolte, registrate e conservate secondo le modalità di cui all'art.11 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 del presente Regolamento. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati. I dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

Dovranno essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, attraverso una "doppia chiave" fisica o logica che consenta una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità.

I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART.7 - Accesso ai dati

Tra i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 4 della citata norma e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art.20 comma 2 e nei limiti stabiliti dall'art.22 comma 3 e comma 9 e loro s.m.i.. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la polizia Municipale, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art.7 e seg. Del D.Lgs. 196/03 e s.m.i..I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

ART.8 - Informativa

La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

- a) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "responsabile dell'impianto" di cui all'articolo 4 del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione;
- b) l'affissione in modo stabile all'albo pretorio, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature registrate.
- c) Cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili.

L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

ART.9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il decimo quinto giorno successivo a quello della pubblicazione, ai sensi del capo II° art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile approvata con R.D. 16.03.1942 n° 262 e s.m.i.

ART.10 - Modifiche regolamentari

Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente Regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente regolamento. Il presente atto è trasmesso al Garante per la Protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito della approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

ALLEGATO 1

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (DVD o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo al responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'amministratore di sistema del Comune di Catenanuova e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del responsabile del trattamento o del titolare;
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento (ALL 5)
- 9) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di cui all'All. 6, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora del accesso
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
- 10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - presenza di altre persone;
 - attività svolta durante le riprese.
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC- SIMILE DI RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente
in _____, Via / Piazza _____

Identificato tramite _____ ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza
dei dati personali, chiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato
dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa _____
 2. Data di possibile ripresa _____
 3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) _____
 4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa _____
 5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri
oggetti) _____
 6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli
stessi) _____
 7. Attività svolta durante la possibile ripresa _____
- Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____
In fede _____
(Luogo e data) _____

(Firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In _____ data _____ alle _____ ore _____ il/ _____ la _____ Sig./
Sig.ra _____ Nome _____ Cognome _____ nato/a _____
a _____ il _____, residente in _____ Via /
Piazza _____ n. _____ Identificato/a _____ mediante
_____, ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della
vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

(Firma del ricevente la richiesta)

FAC SIMILE DI RECLAMO

Al responsabile trattamenti dei dati dell'impianto di videosorveglianza del Comune di _____.

Il sottoscritto _____, che aveva già presentato in data _____ presso _____, una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrati miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi _____

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____
In fede

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO 3

INFORMATIVE ESTESA DA AFFIGGERE ALL'INGRESSO DI UFFICI, SPORTELLI, ECC. (O DA DISTRIBUIRE PRESSO GLI STESSI) DEL COMUNE DI CATENANUOVA
VIDEOSORVEGLIANZA

Informativa ai sensi della normativa sulla riservatezza dei dati

Si informano gli interessati che sono in funzione impianti di videosorveglianza, anche con videoregistrazione, finalizzati alla sicurezza delle persone, alla tutela del patrimonio ed al monitoraggio del traffico. Gli impianti sono gestiti da incaricati, opportunamente istruiti e controllati dal titolare del trattamento.

Le videoregistrazioni sono periodicamente cancellate .

Per eventuali ulteriori informazioni, afferenti a riprese che possono aver coinvolto soggetti potenzialmente interessati al trattamento di questi dati, preghiamo di indirizzare le richieste al responsabile del trattamento dei dati personali, compilando l'apposito modulo di richiesta.

L'interessato può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 4

FOGLIO TIPO PER I REGISTRI DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI
VIDEOREGISTRATE

.Nome e Cognome _____
.Documento identità _____
.Estremi Autorizzazione _____
.Ora di entrata _____
.Ora di uscita _____
.Dichiarazione _____

Dichiara di mantenere l'assoluta riservatezza di qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente nominativa privacy.

Data _____

(Firma)

ALLEGATO 5
ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVIGLiate

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie via etere, tramite tecnologia "WI-FI" a frequenza omologata GHz, (oppure via cavo in fibra ottica, oppure via il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche anche con accesso protetto della password.

Telecamere marca _____ tipo _____,
risoluzione _____, _____, modalità,
_____, menu con mascheramento della zona per la
privacy, velocità del pan _____ rotazione _____ alimentazione
_____, peso _____


Telecamere marca _____ tipo _____,
risoluzione _____, _____, modalità,
_____, menu con mascheramento della zona per la
privacy, velocità del pan _____ rotazione _____ alimentazione
_____, peso _____

Telecamere marca _____ tipo _____,
risoluzione _____, _____, modalità,
_____, menu con mascheramento della zona per la
privacy, velocità del pan _____ rotazione _____ alimentazione
_____, peso _____

LOCALIZZAZIONE IMPIANTI

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
- ...

(per le telecamere fisse specificare anche la direzione di puntamento)



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,
 Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

E copia conforme per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Li,

la presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio U.T.C., e all'Ufficio Economico/finanziario con nota prot. n. del

Ricevuta dal CO.RE.CO. il

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li,

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n. 214 del registro in data 24.02.2011



IL MESSO COMUNALE

Li, 24-02-2011

Si attesta che avverso il presente, nel periodo dal al
 opposizioni.

Non sono pervenuti reclami e/o

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al
 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12..... comma 1° della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

Li,